

XII.8 Testo del Regolamento delle “Azioni di Partecipazione Cooperativa” approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci Cooperatori del 27 novembre 1998

Premessa

Ai sensi della legge n. 59/1992 (artt. 5 e seguenti), nonché degli artt. 6, comma secondo, lettera f) e 23, comma primo, dello Statuto Sociale, preliminarmente all’emissione di Azioni di Partecipazione Cooperativa (A.P.C.), CPL Concordia ha adottato, ai fini dello sviluppo e dell’ammodernamento aziendale, le seguenti procedure di programmazione pluriennale:

elaborazione di programmi di investimento pluriennali;

previsione dell’andamento economico e della redditività aziendale;

previsione dell’andamento della gestione finanziaria e della sua ottimizzazione;

verifiche, almeno annuali, degli stati di attuazione dei programmi di investimento pluriennali effettuati sulla base di specifici rendiconti economici, finanziari e patrimoniali.

Sulla base delle procedure sopraindicate è stato elaborato ed approvato un piano quinquennale che del presente regolamento costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

1) Titoli

L’ammontare dell’emissione è di lire 20.000.000.000 (ventimiliardi), pari a n. 200.000 (duecentomila) Azioni di Partecipazione Cooperativa (A.P.C.), ciascuna del valore nominale di lire 100.000 (centomila), rappresentate da certificati azionari in tagli da n.10 e n. 50 azioni.

2) Diritti connessi alle Azioni di Partecipazione Cooperativa

Le A.P.C. sono al portatore (se completamente liberate), indivisibili, prive del diritto di voto in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie della Società e privilegiate nella ripartizione degli utili nonché nel rimborso del capitale (articolo 5, comma secondo, legge 59/1992).

Le azioni contengono, oltre alle indicazioni prescritte dall’art. 2354 c.c., la denominazione “Azioni di Partecipazione Cooperativa” (art. 5, comma quarto, legge 59/1992).

Alle A.P.C. si applicano le disposizioni degli artt. 2346, 2347, 2348 e 2354 c.c., tuttavia, sulle A.P.C. non completamente liberate non è indicato l’ammontare del capitale né quello dei versamenti parziali (art. 5, comma primo, legge 59/1992).

Le A.P.C. devono essere offerte in opzione - in misura non inferiore alla metà dell’importo dell’emissione - ai soci cooperatori, ai soci onorari ed ai lavoratori dipendenti (art. 5, quinto comma, legge 59/1992). Nella presente emissione l’opzione riservata agli aventi diritto è stata riconosciuta nella misura del 51,12% dell’intero ammontare corrispondente a n. 102.240 A.P.C.. Di queste, n. 42.660 sono state riservate ai soci cooperatori ed onorari e n. 59.580 ai lavoratori dipendenti. Questi ultimi potranno esercitare il loro diritto al momento dell’Offerta Pubblica.

Come disposto dall’art. 25, comma quarto dello Statuto Sociale, in caso di successive emissioni, ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa è riconosciuto il diritto di opzione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, comma quinto, legge 59/1992, che prevede che almeno il 50% dei titoli sia riservato ai soci cooperatori, soci onorari ed ai lavoratori dipendenti.

Il quinto comma sempre dell’art. 25 dello Statuto Sociale dispone che nel caso di successive emissioni, riservate in esclusiva ai soci cooperatori, soci onorari ed ai lavoratori dipendenti, ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa sia riconosciuto il diritto di prelazione sulla parte dei titoli che risulterà inoperta e sulla quale non sarà esercitato il diritto di prelazione da parte dei destinatari originari.

In presenza di utili capienti risultanti dal bilancio di esercizio approvato (dopo gli accantonamenti di cui all’art. 58, primo comma, lettere a) e b) dello Statuto Sociale) l’entità minima del dividendo da destinare alle A.P.C., ragguagliato al loro valore nominale, è pari al due per cento. L’entità massima, determinata dall’Assemblea dei Soci Cooperatori in base a specifici parametri di legge, non può eccedere di due punti percentuali il dividendo massimo elargibile alle quote sociali dei

soci cooperatori, desunto dal saggio d'interesse dei Buoni Postali Fruttiferi¹ (periodicamente decretato dal Ministero del Tesoro e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; 1997 = 6,5%) maggiorato del 2,5%, o, se esistenti, alle azioni dei soci sovventori (che non può, comunque, essere maggiorato di oltre due punti percentuali rispetto al dividendo dei soci cooperatori). La remunerazione minima del 2% potrà essere ridotta solo nel caso che gli utili conseguiti nell'esercizio, sempre al netto degli accantonamenti previsti dalla legge, non consentano di garantirne l'entità.

L'assemblea dei Soci Cooperatori disciplina la destinazione degli utili e l'entità del dividendo secondo quanto disposto dall'art. 58 dello Statuto Sociale.

In ogni caso:

- almeno il venti per cento degli utili netti annuali deve essere destinato al fondo di riserva legale;
- il tre per cento degli utili netti annuali deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- il dividendo degli azionisti di partecipazione cooperativa dovrà essere almeno del 2%, o maggiorato di tale percentuale rispetto a quella spettante alle quote dei soci cooperatori;
- il dividendo dei soci cooperatori, tenuta presente l'attuale misura massima stabilita dalla legge, non potrà essere superiore al 9%²;
- il dividendo ai soci sovventori potrà essere maggiorato fino ad un massimo del 2% rispetto a quello spettante alle quote dei soci cooperatori;
- una parte degli utili potrà essere destinata ad eventuale alimentazione del Fondo "Acquisto Azioni Proprie";
- quanto non fosse destinato (ai sensi e nei limiti di legge) alla rivalutazione del capitale versato ed a fondi o riserve indivisibili, dovrà essere destinato a fini mutualistici, privilegiando iniziative volte alla formazione cooperativa e alla istituzione di borse di studio.

Nella distribuzione degli utili sono privilegiati nell'ordine:

- 1) gli azionisti di partecipazione cooperativa;
- 2) i soci cooperatori ed i soci sovventori (se non diversamente stabilito dagli organi sociali).

In base all'articolo 20, comma 6, legge 216/74 ed in virtù del pieno rispetto dell'art. 14, D.P.R. n. 602/1973, sul dividendo spettante agli azionisti, persone fisiche, sarà applicata una ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, per la quale gli istituti di credito incaricati provvederanno alla rivalsa ai sensi di legge. Per gli azionisti, persone giuridiche, non esiste l'obbligo della ritenuta alla fonte, previsto dall'art. 27, comma primo, dall'art. 73, comma secondo, D.P.R. n. 600/1973 e dall'art. 10 ter, legge del 29/12/1962, n.1745. A questi spetterà, inoltre, il credito d'imposta nella misura del 58,73%, secondo quanto disposto all'art. 2 D.L. 467/1997.

Per eventuali successive variazioni si applicherà il regime fiscale contemplato dalle disposizioni di legge pro - tempore in vigore.

Il pagamento dei dividendi maturati avrà luogo presso gli Istituti di Credito incaricati, all'uopo indicati, dei quali verrà data pubblica notizia.

Il diritto al pagamento dei dividendi si prescrive in favore della società a norma di legge, cioè decorsi cinque anni dalla data in cui il dividendo è divenuto esigibile.

Gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa si costituiscono in Assemblea Speciale (art. 6, comma primo, legge 59/1992). L'Assemblea Speciale, sulla base della rendicontazione dello stato attuazione dei programmi e delle procedure di controllo specificatamente predisposte dagli organi

¹ Il Ministero del Tesoro con DM 07/12/1998 (pubblicato in G.U. n. 287 del 09/12/1998) ha ridotto al 6,00% il saggio di interesse massimo da corrispondere ai detentori di Buoni Postali Fruttiferi.

² In conseguenza di quanto precisato nella nota n.1, la misura massima del dividendo da corrispondere ai soci cooperatori per l'anno 1998 non potrà essere superiore all'8,50%.

della Cooperativa, esprime parere sul programma pluriennale degli investimenti che deve essere ratificato, annualmente, dall'Assemblea Ordinaria dei Soci Cooperatori in sede di approvazione del bilancio (art. 5, comma terzo, legge 59/1992).

L'Assemblea Speciale è convocata dagli amministratori di CPL Concordia o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei possessori di A.P.C. ne faccia richiesta (art. 6, comma terzo, legge 59/1992).

Con deliberazione dell'Assemblea Speciale viene nominato, almeno per un triennio, un rappresentante comune al quale competono i diritti e gli obblighi specificati nell'art. 27 dello Statuto Sociale. In caso di assenza di nomina il rappresentante è nominato con decreto del Presidente del Tribunale, su domanda degli amministratori della Società o di uno o più azionisti di partecipazione cooperativa.

La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, non comporta riduzione del valore nominale delle A.P.C., se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote (art. 5, comma nono, legge 59/1992).

All'atto dello scioglimento della Società Cooperativa le A.P.C. hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale (art. 5, comma ottavo, legge 59/1992).

Non esistono clausole di postergazione ai diritti spettanti alle A.P.C.

Gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa non possono ricoprire cariche sociali all'interno della Cooperativa: questa facoltà è riservata esclusivamente ai soci cooperatori (senza limiti) ed ai soci sovventori (per questi in un rapporto comunque sempre minoritario rispetto alla totalità dei soci).

3) Recesso dell'azionista

Alla scadenza del programma pluriennale approvato dall'Assemblea dei Soci del 31/07/1998, gli Azionisti di Partecipazione Cooperativa, in assenza di quotazione ufficiale del titolo sui mercati regolamentati, hanno la facoltà, in base agli artt. 16 e 28 dello Statuto Sociale e 2526 c.c., di presentare la domanda di "recesso da socio". La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con lettera raccomandata alla Società, tre mesi prima della scadenza del "Programma Pluriennale degli Investimenti", prevista per il 31/12/2003, ed annotata sul libro soci a cura degli amministratori. Il rimborso, in base all'art. 19 dello Statuto Sociale e 2529 c.c., deve avvenire entro sei mesi dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui è stata presentata la domanda di recesso.

I titoli presentati al rimborso dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui le azioni saranno divenute rimborsabili.

Il socio detentore di Azioni di Partecipazione Cooperativa può, altresì, recedere al verificarsi di uno dei casi previsti dall'art. 2437 c.c..

4) Rivalutazione delle azioni

CPL Concordia, in forza dei chiarimenti interpretativi sulla Legge 59/1992 forniti dalla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue (Associazione Nazionale di Rappresentanza) non prevede la possibilità di rivalutare il valore nominale delle A.P.C..

5) Fondo Acquisto Azioni Proprie

Lo Statuto Sociale di CPL Concordia prevede, all'art. 53, che gli amministratori possano acquistare azioni proprie emesse a favore di soci sovventori e/o azionisti di partecipazione cooperativa. Allo scopo sarà costituito un fondo "Acquisto azioni proprie" (artt. 54.1 lettera f) e 58.1 lettera f) dello Statuto Sociale) che potrà essere alimentato in sede di destinazione degli utili annuali, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci Cooperatori.

Al fine di disciplinare al meglio il Fondo Acquisto Azioni Proprie, si precisa che:

le eventuali richieste di smobilizzo titoli, da parte degli azionisti di partecipazione cooperativa, dovranno pervenire al Consiglio di Amministrazione di CPL Concordia entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio, a partire da quella successivo all'emissione;

il Consiglio di Amministrazione provvederà, in occasione dell'annuale Assemblea di Bilancio, a quantificare l'importo delle richieste ammesse al rimborso, onde consentire all'Assemblea dei Soci Cooperatori di deliberare l'entità degli utili da destinare al fondo;

il rimborso dei titoli avverrà entro sei mesi dalla data di adozione di tale deliberazione assembleare.

6) Varie

Il possesso delle azioni di partecipazione cooperativa comporta la piena accettazione di tutte le condizioni dell'emissione. Qualsiasi controversia tra azionista e società che non si possa risolvere in via stragiudiziale sarà sottoposta al giudizio del Tribunale di Modena ove ha sede la società.

Allegato 1**Programma investimenti di CPL Concordia per il quinquennio 1999 - 2003**

(valori espressi in milioni di lire)

Descrizione:	1999	2000	2001	2002	2003	Totale
A) IMMOBILIZZI IMMATERIALI						
- Programmi applicativi	300	300	300	300	300	1.500
- Opere su impianti di terzi per pubblica illuminazione e Gestione Calore	6.000	7.500	9.000	9.000	9.000	40.500
TOTALE IMMOBILIZZ. IMMAT.	6.300	7.800	9.300	9.300	9.300	42.000
B) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI						
- Immobili	1.500	500	1.000	500	500	4.000
- Impianti in concessione	4.200	5.100	5.700	2.500	2.000	19.500
- Impianti in concessione in corso	2.800	3.400	3.800	1.500	1.000	12.500
- Altre	700	700	700	700	700	3.500
TOTALE IMMOBILIZZ. MATERIALI	9.200	9.700	11.200	5.200	4.200	39.500
C) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE						
- Diverse	500	500	500	500	500	2.500
TOTALE IMMOBILIZZ. FINANZIARIE	500	500	500	500	500	2.500
TOTALE INVESTIMENTI	16.000	18.000	21.000	15.000	14.000	84.000
USCITE PER INVESTIMENTI						
FORME DI FINANZIAMENTO						
Cash Flow Operativo	11.257	13.798	15.277	17.935	20.589	
Versamenti di Capitale Sociale (A.P.C.)	19.600	0	0	0	0	
Indebitamento oneroso al 01/01/...	-69.800	-54.943	-59.145	-64.868	-61.933	
Saldo indebitamento oneroso 31/12/...	-54.943	-59.145	-64.868	-61.933	-55.344	

N.B. : L'importo di Lit. 20.000 milioni relativo all'emissione di A.P.C. nell'anno 1999 è stato ridotto di Lit. 400 milioni di commissioni (2% di Lit. 20.000 milioni = Lit. 19.600 milioni).

Il valore di Lit. 69.800 milioni dell'indebitamento al 01/01/1999 è suscettibile di variazioni poiché alla data di pubblicazione del presente Prospetto Informativo il bilancio dell'esercizio 1998 di CPL Concordia è in fase di redazione. Grazie all'andamento del cash flow riportato in tabella l'indebitamento oneroso di CPL Concordia diminuirà, durante i prossimi cinque anni, di 14.456 milioni (69.800 - 55.344 = 14.456).

Il cash flow indicato nella tabella è riferito, esclusivamente, al finanziamento del piano di investimento.